

## Promemoria «Promozione della proprietà d'abitazioni mediante il conto 1e Flex»

<b>PPA mediante i fondi della previdenza professionale</b>	Il presente promemoria è applicabile alla realizzazione della promozione della proprietà d'abitazioni presso la Liberty 1e Flex Fondazione d'investimento («Fondazione»).
<b>Accordo del coniuge o del partner registrato</b>	Il prelievo anticipato è autorizzato soltanto se il coniuge o il partner registrato dà il suo consenso scritto.
<b>Aspetti fiscali</b>	<p>a) Un prelievo anticipato comporta l'imposizione dell'avere di previdenza nell'anno del prelievo.</p> <p>b) In caso di prelievo anticipato per l'acquisto di un'abitazione all'estero o in caso di residenza all'estero, la Confederazione e il cantone interessato (nel caso della Fondazione, trattasi del canton Svitto) prelevano le loro rispettive imposte alla fonte. La Fondazione addebita l'importo dell'imposta al conto di libero passaggio prima del pagamento dell'avere di libero passaggio.</p> <p>c) Ai sensi dell'articolo 13 OPPA la Fondazione è tenuta a notificare all'Amministrazione federale delle contribuzioni i prelievi anticipati di prestazioni di libero passaggio come pure la restituzione di tali prelievi, entro 30 giorni, mediante l'apposito modulo.</p> <p>d) L'Amministrazione federale delle contribuzioni tiene la contabilità dei prelievi anticipati notificati e della restituzione di tali prelievi. Essa conferma alla persona assicurata, su richiesta scritta di quest'ultima, il saldo dei prelievi anticipati non ancora restituiti e gli indica l'autorità competente per il rimborso delle imposte pagate.</p> <p>e) In caso di restituzione del prelievo anticipato, le imposte pagate vengono rimborsate senza interessi.</p> <p>f) Per la restituzione delle imposte dev'essere inoltrata una richiesta scritta all'autorità che le ha rimosse. Il richiedente deve inviare un attestato indicante il rimborso del capitale della previdenza investito nella proprietà d'abitazioni e le imposte pagate alla Confederazione, al cantone e al comune a seguito del prelievo anticipato (art. 14 OPPA). Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso alla Fondazione del prelievo anticipato (art. 83a cpv. 3 LPP).</p> <p>g) Se, entro un termine di due anni, la persona assicurata intende reinvestire il ricavato dell'alienazione nella proprietà della sua nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, può trasferire tale importo alla Fondazione (art. 30d cpv. 4 LPP).</p>
<b>Garanzia dello scopo di previdenza</b>	<p>Al momento del prelievo anticipato, la Fondazione è tenuta per legge a richiedere la menzione a registro fondiario della restrizione del diritto d'alienazione. La proprietà dell'abitazione gravata da una restrizione del diritto d'alienazione non può essere venduta senza il consenso della Fondazione. La menzione della restrizione del diritto d'alienazione può essere cancellata alle seguenti condizioni:</p> <p>a) tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia;</p> <p>b) in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza;</p> <p>c) in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio; oppure</p> <p>d) se è dimostrato che l'importo investito nella proprietà dell'abitazione è stato trasferito alla Fondazione.</p> <p>Se utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione d'abitazioni o partecipazioni analoghe, la persona assicurata deve depositarle affinché sia garantito lo scopo di previdenza.</p>
<b>Importo minimo e limitazioni</b>	<p>a) L'importo minimo del prelievo anticipato è di CHF 20 000.-.</p> <p>b) L'importo minimo non è applicabile all'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe.</p> <p>c) La persona assicurata di oltre 50 anni può prelevare al massimo il maggiore dei seguenti importi:</p> <p>I. la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni;</p> <p>II. la metà della prestazione di libero passaggio cui ha diritto al momento del prelievo.</p>
<b>Prelievi ripetuti</b>	Un prelievo anticipato può essere richiesto soltanto ogni cinque anni, conformemente all'art. 5 cpv. 3 OPPA.
<b>Titoli</b>	Salvo indicazioni particolari da parte della persona assicurata, eventuali investimenti in titoli saranno venduti a ricezione della notifica di menzione al registro fondiario debitamente firmata qualora il ricavato della vendita risultasse necessario per coprire il prelievo anticipato.
<b>Avvertenza</b>	<b>Sono applicabili le disposizioni regolamentari e di legge.</b>